



**COMUNICATO UFFICIALE N. 152/L
DEL 2 GENNAIO 2013**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

152/286

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 104/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Dicembre 2012:

Comunicato Ufficiale n. 104/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE FASI FINALI DELLA COPPA ITALIA SERIE A – A2 - B – SERIE A FEMMINILE – UNDER 21 – FASE NAZIONALE FINALE COPPA ITALIA REGIONALE FEMMINILE – FASE NAZIONALE FINALE DEL CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A CINQUE STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2012/2013, per i procedimenti avanti al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle fasi finali della Coppa Italia di Serie A – A2 - B – Serie A Femminile - Under 21 – Fase Nazionale Finale della Coppa Italia Femminile – Fase Nazionale Finale del Campionato Juniores di Calcio a cinque 2012/2013;
- Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare,
- Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali appelli avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni entro le ore 09.00 (nove) del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 (undici) dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, a mezzo fax o posta elettronica, alle eventuali controparti ed agli organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;

il termine che cade in un giorno festivo a non è prorogato al giorno successivo;

per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Pubblicato in Firenze il 2 Gennaio 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli